



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 27 gennaio 2016, composta da:

Dott. Josef Hermann RÖSSLER	Presidente
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività

consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla Deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dai Sindaci dei comuni di San Fior, Sarmede e Vittorio Veneto del 1° ottobre 2015, prot. n. 11596 del 05/10/2015, acquisita al prot. CdC n. 0006271-5/10/2015-SC_VEN-T97-A;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 2/2016 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, dott.ssa Francesca Dimita;

FATTO

I Sindaci dei Comuni di San Fior, Sarmede e Vittorio Veneto hanno presentato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, premettendo che:

- unitamente ad altri 27 comuni, detengono il capitale sociale di una società interamente pubblica che gestisce, per conto degli enti soci, un servizio pubblico essenziale;
- il Consiglio di Amministrazione della società in carica fino al 29.10.2013 era composto da 5 membri, per i quali l'Assemblea dei soci aveva stabilito *"nel rispetto del comma 725, art. 1, della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), un compenso lordo mensile pari ad Euro 2.249,17 per il Presidente ed Euro 899,66 per gli altri Consiglieri, oltre l'eventuale rimborso - da statuto -*

delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni";

- il suddetto compenso veniva erogato solo a due Consiglieri, in quanto gli altri tre, incluso il Presidente, erano amministratori presso i Comuni soci e, come tali, in ossequio al disposto del comma 718 dell'art. 1 della richiamata L. n. 296/2006, non aventi titolo ad alcun compenso;

- il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da 5 membri, di cui 3 dipendenti delle amministrazioni titolari delle partecipazioni ed il Presidente amministratore di un comune socio (dal 29.10.2013 al maggio del 2014);

- gli enti soci devono dare applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv. dalla L. n. 135 del 7.8.2012, secondo cui *"il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori (...) non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*;

- tale costo, per effetto dell'applicazione del comma 718 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, e, quindi, della mancata corresponsione dei compensi in favore degli amministratori che, nel 2013, ricoprivano cariche pubbliche negli enti soci, è stato inferiore a quello che avrebbe dovuto essere.

Tutto ciò premesso, i Sindaci dei Comuni di San Fior, Sarmede e Vittorio Veneto hanno posto il seguente quesito: *"tenuto conto del fatto che il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione è il trattamento che spetta a ciascun*

Amministratore per le prestazioni che compie in funzione della sua carica fissato in base all'art. 2389 cod. civ., indipendentemente dal fatto che poi tale remunerazione venga o meno per motivi terzi non versata, è corretto ed equo prendere come base per il calcolo del suddetto 80% i compensi lordi statuiti dall'Assemblea, oltre ai rimborsi spese effettivamente elargiti?".

DIRITTO

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, preliminarmente, l'ammissibilità, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco di ciascuno dei tre enti, organo politico e di vertice, rappresentante legale di medesimi.

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l'attinenza della questione alla materia della "contabilità pubblica", così come delineata nella Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 ed, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006 nonché, da ultimo, nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG.

Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l'astrattezza della questione.

Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che la "nozione di contabilità pubblica", pur assumendo, tendenzialmente, *"un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"* (deliberazione 5/AUT/2006), non può non involgere – pena l'incompletezza della funzione consultiva delle Sezioni regionali – quelle questioni che risultino connesse *"alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica (...) contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

In questa accezione, più ampia, di "contabilità pubblica", nell'ambito del corretto utilizzo delle risorse e della gestione della spesa pubblica, rientrano certamente le questioni attinenti l'individuazione dell'ambito applicativo di una disposizione – quale quella contenuta nel comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 – recante limitazioni dei costi prodotti dalle società pubbliche strumentali.

La richiesta di parere avanzata dai tre Sindaci, inoltre, pur

essendo piuttosto circostanziata ed involgendo comportamenti gestionali futuri, può essere considerata ammissibile limitatamente alla risoluzione della questione interpretativa posta, relativa alla delimitazione dell'ambito di applicazione della specifica misura finanziaria (riduzione dell'80% dei costi per i compensi degli Amministratori rispetto al 2013) prevista dalla norma.

Tale questione, peraltro, è stata già affrontata da altre Sezioni regionali di controllo e risolta negativamente.

Si è ritenuto, infatti, che il costo complessivo "sostenuto" dalla società nell'esercizio 2013 debba intendersi quale importo effettivamente erogato agli amministratori e che, pertanto, il limite fissato dalla norma vada calcolato su tale importo, a prescindere dalla composizione del Consiglio di amministrazione nell'anno di riferimento e quindi dalla presenza di soggetti non aventi titolo al compenso (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 107/2015/SRCPIE/PAR e Sezione regionale di controllo per l'Emilia - Romagna, deliberazione n. 120/2015/PAR).

Siffatta conclusione si fonda sostanzialmente sulla formulazione della norma, che non lascia evidentemente *"spazi ermeneutici tali da consentire di tenere in conto le peculiari situazioni che, in concreto, allo scopo di temperare conseguenze derivanti da una letterale applicazione della norma, abbiano concorso a quantificare gli importi "sostenuti" in misura ridotta rispetto alle*

originarie "spettanze" (Sezione regionale per l'Emilia-Romagna, deliberazione cit.).

Anche ad avviso di questa Sezione, lo specifico parametro di riferimento individuato dal comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 ai fini della riduzione della spesa, ossia il "*costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013*", sotto il profilo ermeneutico, non consente di attribuire rilevanza alla circostanza che, nel 2013, vi sia stato un minor (o anche nessun) esborso da parte della società a titolo di compenso per gli amministratori.

Non può negarsi, tuttavia, che, nonostante l'inequivoca formulazione della norma escluda l'attribuzione all'inciso appena esaminato di altro e diverso significato (*in claris non fit interpretatio*), si ponga un problema di coordinamento della norma medesima con la disciplina civilistica, soprattutto nel caso (segnalato dagli Enti nella richiesta di parere) in cui, nel 2013, la società non abbia erogato alcunché ai propri amministratori, in applicazione del comma 718 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 (perché rivestenti la carica di amministratori negli enti soci).

Nel caso descritto, l'applicazione del meccanismo di riduzione e contenimento della spesa contemplato dal comma 4, comporterebbe la negazione dei compensi agli amministratori di quella società, imponendo la definitiva gratuità dell'incarico, in contrasto con l'art. 2389 c.c., che prevede, invece, l'onerosità della prestazione fornita dai componenti dei Consigli di amministrazione delle società, in ossequio, tra l'altro, al principio

di corrispettività delle prestazioni.

Un tale effetto, ultroneo ed eccessivo, non rispondente, peraltro, alla *ratio* della norma, che è quella di determinare il contenimento dei costi delle società pubbliche strumentali non di eliminare i compensi degli amministratori, renderebbe opportuno un intervento correttivo del legislatore, ma non legittima la disapplicazione del chiaro precetto ivi contenuto.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, ai Sindaci di San Fior, Sarmede e Vittorio Veneto.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2016.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

f.to Dott.ssa Francesca Dimita

f.to Dott. Hermann Josef Rössler

Depositato in Segreteria il 28 gennaio 2016

Per IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to Dott.ssa Letizia Rossini